



Comune di ~ Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ



Gemeinde

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal - Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it –
Pec: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

ORDINANZA N° 7

Ordinanza per il taglio piante e rami sporgenti ai margini delle strade.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza n. 305/2010 del 13.09.2010 avente per oggetto "Manutenzione vegetazione lungo strade pubbliche e di uso pubblico";

VISTA l'Ordinanza n. 16/2018 del 28.12.2018 avente per oggetto "Manutenzione vegetazione lungo strade pubbliche e di uso pubblico"

ACCERTATO che lungo il margine delle strade regionali, comunali e vicinali o comunque denominate, ad uso pubblico, ricadenti nel territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité, sono presenti alberi e/o siepi a ridosso del ciglio stradale o che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali, a distanze inferiori a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, e/o comunque con ramificazioni protese sulla sede stradale;

CONSIDERATO inoltre che lo stato di abbandono dei terreni boschivi e la conseguente incuria delle alberature, che nella circostanza di persistenti precipitazioni a carattere piovoso, nevoso e forti venti, possono provocare danni a persone e/o cose;

RILEVATO che quanto sopra può costituire pericolo per la pubblica incolumità, ritardare il lavoro dei mezzi sgombroneve, la chiusura delle strade ai mezzi di soccorso, per il transito veicolare e pedonale, nonché pregiudizio alla visuale della segnaletica e in generale una limitazione del campo visivo degli utenti della strada, nonché pericolo per chi si presta a rimuovere il materiale caduto sulla carreggiata;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita della vegetazione la quale, in caso di caduta, può creare pericolo ed intralcio alla circolazione viaria e pedonale;

RILEVATA pertanto la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche, effettuino idonei interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, consistenti nel tagliare gli alberi, i rami cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti e che ne nascondano la segnaletica e/o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice civile;

VISTI gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 495/1992;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati, di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade regionali, comunali o vicinali o comunque denominate ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité di:

- tagliare gli alberi di alto fusto, siti entro 3 metri dalla sede stradale, soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al pubblico decoro dei luoghi;
- tagliare gli alberi di non alto fusto, siti entro 1,5 metri dalla sede stradale, soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al pubblico decoro dei luoghi;
- tagliare rami e/o siepi vive e arbusti, siti entro 0,5 metri dalla sede stradale, che si protendono sulle strade ad uso pubblico;
- pulire le scarpate e le rive prospicienti le strade, al fine di riportarle allo stato naturale, per consentire il normale deflusso delle acque ed impedirne movimenti franosi;
- tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- potare i rami per gli alberi di alto fusto che si protendono lungo le strade ad una altezza minima di 5 m;
- rimuovere, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicata, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- che detti interventi devono essere eseguiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- eseguire eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli articoli 891 e seguenti del Codice Civile;

AVVERTE

- i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da € 168,00 a € 674,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
- per ogni altra violazione alle altre disposizioni del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- in caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri, od avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti interventi, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale; l'ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutari inadempienti le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili o penali a carico degli stessi;
- l'esecuzione degli interventi prescritti dovrà essere eseguita a regola d'arte, ed in particolare per le operazioni di taglio e/o potatura od occupazione della sede stradale, dovrà essere data

comunicazione alla Polizia Locale ed adottata ogni cautela per evitare pericolo per la pubblica incolumità;

- tutti gli interventi di cui sopra, compresi quelli di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti **entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità**. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

COMUNICA inoltre che

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata alla Stazione Forestale di Gaby, al Comando Carabinieri di Gressoney-Saint-Jean, alla Polizia Locale di Gressoney-La-Trinité, per le relative competenze ed è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del C.d.S.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Si rammenta altresì il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusi, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

REVOCA

le seguenti Ordinanze:

- n. 305/2010 del 13.09.2010 avente per oggetto "Manutenzione vegetazione lungo strade pubbliche e di uso pubblico";
- n. 16/2018 del 28.12.2018 avente per oggetto "Manutenzione vegetazione lungo strade pubbliche e di uso pubblico".

Dal Municipio, lì 18.06.2019

IL SINDACO
F.to (Alessandro GIROD)